

Parte prima - N. 18

Anno 50

27 giugno 2019

N. 204

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2019, N.8

Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifiche alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme In materia di tributi regionali)

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8538 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8339 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15". A firma della Consigliera: Piccinini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2019, N.8

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15 (NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 2 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 3 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 4 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 5 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012

Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

*Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole "entro l'ultimo giorno del trimestre in cui" sono sostituite da "entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui".

2. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente "6 bis) L'atto convenzionale di cui al comma 6 definisce altresì i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione".

Art. 2

*Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Dopo la lettera l) dell'articolo 15 è aggiunta la seguente:

“1 bis) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.”.

Art. 3

*Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo (Max Take-Off Weight - MTOW);

b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 3 e 4 dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato “annesso”.

2. Ai sensi del comma 1, l'IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:

a) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle due classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

c) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 3 e 4 dell'annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nel caso di voli notturni l'imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. L'imposta prevista per gli aeromobili come individuati

alle lettere a), b) e c) del comma 2, tenuto conto delle peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti, è ridotta del novanta per cento per gli aeromobili che decollano e del trenta per cento per gli aerei che atterrano, sia in periodo diurno che notturno, verso aree residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale “A”, “B” e “C”, come definite dall'articolo 6 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), sottese dalla perpendicolare di testa dell'asse della pista e caratterizzate, ognuna di esse, da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro.

5. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 6, e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).”.

6. Con successivo atto della Giunta saranno individuate le zone di sorvolo degli intorni aeroportuali, caratterizzate da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro, al fine di applicare le riduzioni d'imposta dell'IRESA, di cui al comma 4. Nelle more dell'individuazione di tali zone, l'imposta si paga interamente, per quanto previsto dal comma 2.”.

Art. 4

*Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole “in misura pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “, con delibera di Giunta da adottarsi annualmente.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.

1 ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.

1 quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.”.

Art. 5

*Modifiche all'articolo 20
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole "dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da

successiva legge regionale.”.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 2019

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 734 del 13 maggio 2019; oggetto assembleare n. 8339 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 271 del 15 maggio 2019;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla III Commissione assembleare permanente "Territorio, Ambiente, Mobilità";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2019 del 18 giugno 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commissione, consigliere Giuseppe Paruolo e della relatrice di minoranza, consigliera Silvia Piccinini, nominati dalla Commissione in data 4 giugno 2019;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2019, alle ore 15:47, atto n. 115/2019.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8538 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8339 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15". A firma della Consigliera: Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge di cui all'oggetto assembleare n. 8339 modifica la legge regionale n. 15 del 2012 in relazione all'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA);

l'obiettivo del progetto di legge è quello di rendere immediatamente applicabile un'imposta diretta a disincentivare le emissioni sonore derivanti dal traffico aeroportuale;

il contrasto dell'inquinamento acustico nelle aree dell'in-

terporto aeroportuale richiede soluzioni diversificate, fra le quali anche operazioni dirette ad orientare le condotte di volo verso modalità meno impattanti nonché azioni di rimodellazione del paesaggio e del profilo territoriale in modo da assorbire gli effetti acustici delle operazioni di volo, come nel caso dell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol;

il contrasto dell'inquinamento acustico e la sua mitigazione richiedono studi specifici delle caratteristiche geomorfologiche dei territori di insediamento degli scali, al fine di definire le misure più utili all'obiettivo.

Impegna la Giunta

a prendere in esame la promozione ed il sostegno di studi specifici per l'aeroporto Marconi di Bologna e gli aeroporti dell'Emilia-Romagna assumendo a riferimento anche le misure di landscape art impiegate nel Buitenschot Land Art Park realizzato nell'aerea interportuale di Amsterdam-Schiphol.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2019